

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 83 DEL 04-10-2022

Oggetto: ORDINANZA PER INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FABBRICATO SITO IN VIA CAIROLI N. 4-FG. 44 -P.LLA 8305
--

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di ottobre, il Sindaco **SPADOLA GIOVANNI**

CHE da verifica degli organi competenti risulta che il tetto del fabbricato de quo risulta completamente divolto, e che lo stesso, in relazione allo stato di abbandono totale, presenta all'interno arbusti e piante infestanti con grave pregiudizio per la salute pubblica;

ACCERTATO che il fabbricato de quo, risulta catastalmente di proprietà della signora Blandino Maria Carmela nata a Modica (RG), il 10/05/1969 C.F. DLLSVT30A18H574D, e residente in Via La Marmora, 12;

VISTO l'Art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, relativo alla competenza ed i poteri del Sindaco in materia di emergenza sanitaria e igiene pubblica a carattere esclusivamente locale

RITENUTO che sussistendo le condizioni pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità, che con il perdurare nel tempo potrebbero aggravarsi anche a causa di avverse condizioni climatiche, sulla base di quanto sopra detto, è opportuno che il proprietario del fabbricato in questione, provveda ad eseguire con urgenza i lavori necessari al fine di garantire costantemente le condizioni dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, oltre ad uno stato di normale conservazione in relazione al decoro ed all'estetica dell'ambiente circostante

VISTO l'Art. 650 C.P. inosservanza di un provvedimento, "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o igiene, e è punito, sia penalmente che con sanzioni amministrativi;

ORDINA

Alla Proprietaria del fabbricato in argomento:

- di provvedere ad effettuare tutti gli interventi di bonifica e risanamento igienico-sanitario del fabbricato di Via Cairoli n. 4, entro gg. 15 dalla notifica del presente provvedimento;

PREAVVERTE

- Che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ed è regolamentata ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale;
- Che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, a carico degli inadempienti all'emanazione della sanzione di cui all'art. 650 Codice Penale;
- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

- Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata:

* Alla Signora Blandino Maria Carmela, nata a Rosolini il 10/05/1969, e residente in via

La Marmora n. 12 96019 Rosolini (SR);

- Alla Prefettura di Siracusa, indirizzo p.e.c.: protocollo.prefsr@pec.interno.it (Area V-Protezione Civile);
- Al Comando locale Stazione dei Carabinieri p.e.c.: tsr23361@pec.carabinieri.it;
- Al Responsabile Settore Urbanistica;
- Al Comando dei Vigili Urbani Comune di Rosolini (SR);

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure in via straordinaria al Presidente della Regione Sicilia.

- Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Responsabile del VIII° Settore alla quale le SS.LL. potranno rivolgersi recandosi presso l'Ufficio situato in Via Sipione n. 79, tramite recapito telefonico al seguente numero: 0931/500326.

Dalla Civica Residenza, 04/10/2022

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-10-2022 al 19-10-2022

Lì 04-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
SPADOLA GIOVANNI